CAMERA DEI DEPUTATI N. 1623-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(**MOAVERO MILANESI**)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(**TRENTA**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(**BONAFEDE**)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(**TRIA**)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017

Presentato il 21 febbraio 2019

(Relatore: **OLGIATI**)

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 9 luglio 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 1623. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1623 Governo, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017;

evidenziato come l'Accordo intenda definire un'adeguata cornice giuridica volta a rafforzare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, anche al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza (compresa la lotta contro l'immigrazione irregolare e il terrorismo);

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento attenga alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

La IV Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1623 Governo, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il

Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017;

rilevato che l'Accordo in esame consta di un breve preambolo e di dodici articoli che forniscono una cornice giuridica volta a rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore della difesa, anche al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, compresa la lotta contro l'immigrazione irregolare e il terrorismo;

evidenziato che l'articolo 2 individua sia le aree oggetto dell'Accordo che sono la politica di sicurezza militare e difesa, lo sviluppo e la ricerca scientifica, il supporto logistico e l'acquisizione di prodotti e servizi della difesa, le operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, l'organizzazione e l'impiego delle Forze armate, le questioni relative all'ambiente, con riguardo alle contaminazioni ambientali dovute alle attività militari, nonché le visite ufficiali di delegazioni e lo scambio di esperienze tra esperti delle Parti, sia le modalità della cooperazione nel settore dell'industria della difesa, prevedendo scambi di visite e incontri tra i rappresentanti delle istituzioni della difesa, scambi di personale di formazione e di relatori nonché di studenti provenienti da istituzioni militari, corsi di formazione teorici e pratici, seminari, conferenze dibattiti e simposi organizzati presso istituti civili e militari della difesa, nonché esercitazioni militari;

evidenziato, altresì, che l'articolo 6 riguarda la cooperazione nel campo dei prodotti della difesa ed elenca le categorie di armamenti oggetto della cooperazione;

considerato che nella relazione illustrativa che correda il disegno di legge governativo viene precisato che la cooperazione nell'ambito dei prodotti per la difesa potrà avvenire con operazioni dirette tra le Parti oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione del materiale acquisito verso Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente e, in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1623 Governo, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il

Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 3, appare necessario configurare gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica in termini di previsioni di spesa, coerentemente a quanto disposto in relazione a provvedimenti di analogo contenuto, essendo gli oneri medesimi riferibili a spese di missione, come tali non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa;

in merito alla modulazione temporale degli oneri dell'Accordo, si conferma inoltre che l'invio di rappresentanti nazionali presso il Paese controparte – nell'ambito delle attività di cooperazione disciplinate dall'articolo 2 dell'Accordo medesimo – avrà luogo, ad anni alterni, a partire dal 2019;

le attività di cooperazione di cui al citato articolo 2 dell'Accordo in esame saranno comunque eventualmente svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, non comportando quindi oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, potendosi altresì escludere oneri connessi ad attività di cooperazione svolte nell'interesse dell'Italia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: pari a *con le seguenti*: valutati in.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 8.818 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

Identico.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

Identico.

Art. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, **valutati in** euro 8.818 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. *Identico.*

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera *b*., 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Identico.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

Identico.

PAGINA BIANCA

18PDL0069210